

CEDERE IL PASSO ALLE SIGNORE

Arrigo D. Manfredini*

1. Il linguaggio del corpo

L’antropologia del gesto¹. Il corpo, con le sue movenze e le sue posture, offre un vasto campo di significati che oltrepassano l’interesse antropologico e sociale, per investire in pieno altri settori di studio, tra cui il diritto.

Per quanto riguarda i “corpi romani”², questo particolare punto di vista della comunicazione corporale ha messo al centro della pagina i gesti di saluto, in particolare i gesti di ossequio dovuti ai magistrati³ – alzarsi, cedere il passo, smontare da cavallo o dalla carrozza, scoprirsi il capo – gesti che trascendono la sfera dell’etichetta, e la cui natura obbligatoria e coercibile non lascia dubbi. Essi svelano, come mette in luce un recente saggio dal significativo titolo *Positions du corps, gestes et hiérarchie sociale à Rome*⁴, inattese “gerarchizzazioni da saluto”, non sfuggite alla moderna riflessione giuspubblicistica⁵.

Sennonché, al centro di questi saluti “obbligatori”, secondo noi, non sono stati solo i magistrati, ma anche le donne. Almeno per quanto attiene alla precedenza. In date epoche le donne di rango e le matrone⁶ hanno goduto del diritto di precedenza sugli uomini; forse, magistrati compresi⁷. Di tutto questo nelle fonti restano solo deboli tracce

1 Citazione di M. JOSSE, *L’anthropologie du geste*, Paris, Gallimar, 1974 (trad. it. di E. DE ROSA, *L’antropologia del gesto*, Roma, Edizioni Paoline, 1979).

2 *Corps Romains*, Textes réunis par PHILIPPE MOREAU, Grenoble, Editions Jérôme Millon, 2002.

3 Non il *digitus salutaris* (Suet. *Aug.* 8).

4 PH. MOREAU, *Positions du corps, gestes et hiérarchie sociale à Rome*, in *Corps Romains*, cit., pp. 179 ss.

5 TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, Graz, Akad. Druck-u. Verlagsanstalt, 1952³ (rist. ed. Leipzig, Hirzel, 1887), pp. 397 s. Parimenti scarsa è l’attenzione dedicata ai saluti in W. KROLL, *Die Kultur der ciceronischen Zeit*, II, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963 (rist. Leipzig, Dieterich’sche Verlagsbuch, 1933).

6 Sulla difficoltà di definire questo gruppo sociale, tra privilegi di ceto, matrimonio e maternità e segni identitari, cfr. *infra*.

7 Certamente, come vedremo, le matrone non avevano l’obbligo di cedere il passo ai magistrati. A più forte ragione le vestali (TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., p. 398 nt.1).

* Professore emerito Università di Ferrara.

che giova comunque rimeditare, con l'apporto di due testi giuridici che non ci risultano mai stati richiamati al riguardo.

2. Gestì di ossequio per magistrati e matrone

Conviene partire da una testimonianza che, quantunque tarda, è la sola a proporre una classificazione apparentemente esaustiva di queste forme di ossequio, e ad attribuirle alla sfera delle onorificenze magistratali⁸. Servio Onorato, lo scoliaste di Virgilio che vive tra il IV e il V sec. d.C., con lo sguardo proteso su un passato chissà quanto da lui distante, afferma che presso i Romani erano quattro i gesti pertinenti alla onorificenza (*ad honorificantiam*): scendere da cavallo, scoprirsi il capo, cedere il passo (il passaggio), alzarsi (*equo desilere, caput aperire, via decedere, adsurgere*). “Dicevano che fosse anche questo ciò che gli araldi conclamavano quando precedevano i magistrati (*Hoc etiam preeones preeentes magistratus clamare dicebantur*)⁹”. L'*etiam* avvalora la presenza, nel testo, di due distinte informazioni, un elenco di gesti *ad honorificantiam* e la loro corrispondenza a quelli che si dovevano ai magistrati.

Una conferma del numero e della tipologia serviana ci viene da Seneca¹⁰. Il filosofo, in una suggestiva riflessione che muove dal dovere di onorare e venerare i grandi uomini, precettori del genere umano, osserva: “Se avrò visto un console o un pretore, io farò tutto ciò che si suole fare per rendere onore ad un magistrato: scenderò da cavallo (*equo desiliam*), mi scoprirò il capo (*caput adaperiam*), cederò il cammino (*semita cedam*). Potrò mai ricevere nel mio animo senza grandissima dignità i Catoni, Lelio, Socrate, Platone, Zenone e Cleante? Io li venero e dinanzi a cotanti nomi sempre mi alzo in piedi (*adsurgo*)¹¹”.

8 Su *dignitates, honores, ornamenti*, titolature ecc., una letteratura di massima non può iniziare che da Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., pp. 372 ss.; St. BORSZÁK, sv. *Ornamenta*, in “RE”, XVIII, 1, (1939), coll. 1110 ss.; R. RILINGER, *Ordo und dignitas als soziale Kategorien der römischen Republik*, ora in *Ordo und dignitas*, Herausgegeben von T. SCHMITT und A. WINTERKING, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2007, pp. 95 ss. F. KOLB, *Zur Statussymbolik im antiken Rom*, in “Chiron”, VII (1977), pp. 239 ss.

9 Serv. *Aen.* 11,500 (THILO, II, 1884): DESILUIT hoc ad Turni honorem refertur quattuor namque erant apud Romanos quae ad honorificantiam pertinebant, equo desilire, caput aperire, via decedere, adsurgere. hoc etiam preeones preeentes magistratus clamare dicebantur Il passo come riflesso di una sistematica dei gesti di onorificenza già compiutasi nella prima età classica. “Un texte théorique sur les formes de salutation constituant des marques de respect”, “une liste qu'il présente comme exhaustive”: Ph. MOREAU, *Positions du corps, gestes et hiérarchie sociale à Rome*, cit., pp. 182 s.

10 Sen. *epist.* 64,10: *Si consulem videro aut praetorem, omnia quibus honor haberi honori solet faciam equo desiliam, caput adaperiam, semita cedam. Quid ergo? Marcum Catonem utrumque et Laelium Sapientem et Socraten cum Platone et Zenonem Cleanthenque in animum meum sine dignatione summa recipiam? Ego vero illos veneror et tantis nominibus semper assurgo.*

11 I testi di Servio e di Seneca, di cui parleremo, “laissent supposer une source commune, remontant à une sorte de ‘liste canonique’ des marques d’*honorificantia*”, forse redatta nel milieu degli ausiliari dei magistrati: Ph. MOREAU, *Positions du corps, gestes et hiérarchie sociale à Rome*, cit., p. 184. Ma altri testi mettono in relazione talune di queste quattro condotte con i magistrati; ad esempio: Plin. *epist.* 1,23,1; Suet. *Tib.* 31,5; *Claud.* 6,2; Plin. *nat.* 28,60; *de vir. ill.* 72.

Quattro gesti di onorificenza “dovuti” ai magistrati, ma non esclusivamente riservati a loro. Come ci apprende Cicerone, cedere il passo o levarsi in piedi facevano parte di un più ampio numero di segni di omaggio che appartenevano alla quotidianità della vita di relazione: “Effettivamente, i seguenti atti, che sembrano di poco conto e comuni, sono delle onorificenze (*honorabilia*): *essere salutati, essere avvicinati, vedersi cedere il passo, il fatto che qualcuno si alzi al nostro cospetto, ci faccia corteo, ci accompagni o ci consulti. Comportamenti che si osservano da noi come in altre città e con tanta maggiore cura quanto più sono città civili*”¹². Cicerone elenca sette comportamenti rispettosi, ma certamente ce n’erano altri non ricordati¹³. E la mancata menzione – in questa prospettiva di gesti di ordinaria *politesse* – dello scendere da cavallo o del togliersi il copricapo, non dipende che dal carattere esemplificativo del testo¹⁴.

Orbene, ciò che faceva la differenza tra i gesti onorifici per i magistrati e quelli riservati agli altri comuni mortali, era l’elemento della cogenza. Per i primi, l’obbligo di tali gesti era imposto da *mores* pubblici, sul cui rispetto vigilavano i littori¹⁵. Viceversa, nei confronti delle persone comuni, queste condotte obbedivano solo al galateo e all’etichetta, e la loro mancata osservanza poteva generare conseguenze sul piano delle relazioni personali, più gravi quando si trattava di gerarchizzazioni familiari e potestative (si pensi al rito complesso della *salutatio matutina* o, all’interno della famiglia, al mancato rispetto della collocazione spaziale o posturale del *pater* o degli anziani¹⁶).

Quanto all’obbligatorietà e alla cogenza per i magistrati, non ci sono dubbi. Basti ricordare il celeberrimo episodio dell’incontro, nel 213 a.C., tra il console Q. Fabio Massimo, e suo padre (proconsole o legato¹⁷) che avanza a cavallo. Quest’ultimo non scende a bella posta, per mettere alla prova la consapevolezza, nel figlio, della propria autorità di console. I littori non osano ordinare al padre di scendere da cavallo ma è lo stesso console che fa loro segno di intervenire. Il padre obbedisce e si congratula con il figlio¹⁸. Dunque, sono i littori di scorta, o lo stesso magistrato¹⁹, ad ordinare a gran voce

12 Cic. *Cato*, 63: *Haec enim ipsa sunt honorabilia quae videntur levia atque communia, salutari, adpeti, decedi, adsurgi, deduci, reduci, consuli; quae et apud nos et in aliis civitatibus, ut quaeque optime morata est, ita diligentissime observantur.*

13 W. KROLL, *Die Kultur der ciceronischen Zeit*, II, cit., p. 185, segnala anche il *latus tegere*, il lasciare il lato destro quando si cammina affiancati.

14 Significativo è l’anedotto di Silla dittatore che si scopre il capo, si alza di sella e scende da cavallo per gratitudine nei confronti di Pompeo, ancora cittadino quasi comune (Val. Max. 5,2,9). Secondo Plut. *Crass.* 6, Silla, avvicinandosi a Pompeo, si alzava, si scopriva il capo e lo salutava come *imperator*; in *Pomp.* 8, quando Pompeo si avvicinava, Silla era solito alzarsi e togliere il lembo della toga dal capo. E Silla è dittatore quando manifesta queste gentilezze a Pompeo (così Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., p. 398 nt. 1, che valorizza Sall. *hist.* 5,20).

15 Ed il senso dell’obbligatorietà aveva profonde e lontane radice nei *mores*. A tacer d’altro, il *solet* di Sen. *epist.* 64,10.

16 W. KROLL, *Die Kultur der ciceronischen Zeit*, II, cit., pp. 190 ss.

17 Non proconsole come, secondo Gellio 2,2,13, si leggeva in Claudio Quadrigario (*Hist. Roman. Rel. 57 PETER*). Per tutti T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, vol. 1, Cleveland, The Press of Case Western Reserve University, 1951 (rist. 1968), p. 265.

18 Gell. 2,2,13, che cita, come detto, Claud. Quadrigario; Liv. 24,44,10; con leggere varianti e semplificazioni, Val. Max. 2,2,4; Plut. *Fab.* 24; *apophth. Fab.* 7.

19 *De vir. ill.* 72.

il rispetto dei gesti di onorificenza²⁰. A cui, palesemente, sono tenuti anche i magistrati di rango inferiore²¹. A proposito di rango, forse sono fatte salve alcune situazioni particolari, come quella degli edili, che, seppure sprovvisti (sembra) di littori, possono pretendere dai censori che si alzino²² o analogo potere dei tribuni²³, per tacere dei senatori che, all'opposto, hanno il diritto di stare seduti al cospetto dei magistrati²⁴. E forse lo stesso diritto avevano le donne²⁵.

3. L'epopea delle matrone

Lasciando in disparte il profilo cultuale e religioso dell'*ordo matronarum*²⁶, dal quale probabilmente è derivata la configurazione delle antiche matrone quale gruppo sociale di rilevanza politica non trascurabile, osserviamo piuttosto alcuni remoti eventi pubblici di cui esse sarebbero state protagoniste e per i quali avrebbero meritato importanti riconoscimenti²⁷. “Honneurs rituels et privilèges publics”, qualcuno li ha chiamati²⁸. Giova osservare che, insieme, vengono a formare una specie di “statuto delle matrone”, di “carta dei diritti” delle signore, dall’insolita forza espressiva se situato in epoca tanto risalente.

20 TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., p. 377.

21 TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., p. 398. Se hanno l’obbligo dei gesti di onorificenza verso i magistrati maggiori, al tempo stesso, seppure magistrati minori hanno il diritto alle onorificenze (TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., p. 31 nt. 4).

22 TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., p. 386 nt. 4, sulla base di Suet. *Ner.* 4.

23 TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., p. 398 nt. 2.

24 TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., pp. 396 s.

25 Cfr. *infra*.

26 Per tutti, J. GAGÉ, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations cultuelles des femmes dans l'ancienne Rome*, Bruxelles, Latomus, 1963. L'esatta identificazione delle *matronae* dell'epoca più antica si perde tra le sterili etimologie classiche [(*matrona* da *matrimonium*, da *mater* (ma di un solo figlio), *matrona* in contrapposizione a *virgo* ecc.), per cui v. Gell. 18,6,4-8; Serv. *Aen.* 9,215; 11,476] e segni identitari (vesti, acconciature, gioielli). Qualche osservazione sulla etimologia in R. FIORI, “*Materfamilias*”, in “BIDR” 96-97 (1993-1994), p. 455. In generale, sul concetto di *ordo* si veda B. COHEN, *La notion d'ordo dans la Rome antique*, in “Bulletin de l'association de G. Budé”, IV (1975), pp. 259 ss.; e sui simboli di stato, F. KOLB, *Zur Statussymbolik im antike Rom*, cit., pp. 239 ss. Quale gruppo sociale politicamente influente, in sintesi estrema, P. BONFANTE, *CORSO DI DIRITTO ROMANO*, I, *Diritto di famiglia*, Milano, Giuffrè, 1963², pp. 54 s. Spunti in N. Boëls-Janssen, *Le statut matronal, enjeu du conflit entre la plèbe et le patriciat?*, in “REL”, LXXXVIII (2010), pp. 106 ss.

27 Qualche informazione su alcune risalenti azioni movimentistiche femminili in L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 80 s.; F. GORIA, *Il dibattito sull'abrogazione della lex Oppia e la condizione giuridica della donna romana*, in *Atti del convegno nazionale di studi su La donna nel mondo antico*, a cura di R. UGLIONE, Torino, Regione Piemonte, 1987, p. 266 nt. 7. Ampiamente sull’ambasciata a Coriolano e la struttura delle primitive manifestazioni matronali, J. GAGÉ, *Matronalia*, cit., pp. 111 ss. *Ibidem*, pp. 180 ss, sulla mobilitazione per l’oro gallico.

28 J. GAGÉ, *Matronalia*, cit., pp. 154 ss.

Cominciamo dall'evento più antico. Siamo nel pieno della guerra “tra i Romulidi, il vecchio Tazio e i severi abitanti di Curi” come dice Virgilio²⁹. Le *mulieres Sabinae*³⁰, che, come è stato detto, rappresentano l'archetipo delle *matronae romane*³¹, intervengono *oratrices pactis et foederibus*³² per dissuadere – i padri e i fratelli da una parte e i mariti dall'altra – dal continuare il lacerante conflitto. Il loro spettacolare intervento porta la pace. Tralasciando gli accordi propriamente costituzionali tra Romani e Sabini³³, apprendiamo da Plutarco di un accordo tra i capi dei due popoli che esenta le donne dal lavoro e dai servizi, tranne la filatura della lana³⁴. Su questa testimonianza – che costruisce come un privilegio la tradizionale esclusione dal lavoro delle romane di rango – sono sorprendentemente scarse le riflessioni degli studiosi. Plutarco³⁵ aggiunge che altri segni di onore furono concessi alle donne, tra cui la proibizione per gli uomini di usare al loro cospetto un linguaggio scurrile, di esibire la nudità del corpo, e, tra l'altro, ἔξιστασθαι μὲν ὄδον βαδίζούσαις, “cedere la via alle donne che passano”. Sanzione comune per queste infrazioni, la possibilità di agire davanti ai giudici dell'omicidio³⁶. Tra un momento ritorneremo sul punto.

Un accenno ai carpenti e ai pilenti e all'alterno privilegio attribuito alle matrone di andare in carrozza, tra doveri cultuali e libertà di movimento. Secondo Ovidio, prima abbiamo le *ausoniae matres* che potevano scorazzare sui carpenti. Poi questo *honor* è tolto e le matrone, d'accordo, decidono di non dare più discendenti ai loro ingratiti mariti e coerentemente ricorrono a crudeli forme abortive. Plutarco accredita piuttosto una specie di sciopero dell'amore sul modello della Lisistrata di Aristofane³⁷. Comunque si dice che i senatori, dopo aver redarguito le donne sposate, abbiano restituito lo *ius exemptum*³⁸. Questo racconto ovidiano è apparso per molti versi sospetto³⁹, a vantaggio di quanto affermano Livio e Festo che assegnano alle matrone il privilegio delle carrozze per avere donato il loro oro al fine di compier il voto fatto da Camillo ad Apollo Pizio a proposito della presa di Veio. Racconta lo storico che fu conseguito dalle matrone l' *honor* “di

29 Verg. *Aen.* 8,639, trad. di L. CANALI.

30 Liv. 1,13,1.

31 J. GAGÉ, *Matronalia*, cit., p. 155. Cic. *rep.* 2,13: *matronis ipsis quae raptae erant orantibus.*

32 Cic. *rep.* 2,14.

33 Tra cui le trenta curie chiamate con i nomi delle coraggiose donne come afferma Liv. 1,13 e Plut. *Rom.* 20,2.

34 Plut. *Rom.* 19,7, già in 15,4.

35 Plut. *Rom.* 20,3.

36 Plut. *Rom.* 20,3: ή δίκην φεύγειν παρὰ τοῖς ἐπὶ τῶν φονικῶν καθεστῶσι. Non c'è ragione di limitare la sanzione al solo caso di esibizionismo.

37 Plut. *Quaest. Rom.* 278 B. Cfr. il commento di J. BOULOGNE, ed. *Les Belles Lettres*, p. 359.

38 Ov. *fasti*, 1,619-626: *nam prius Ausonias matres carpenta vehebant/ (haec quoque ab Euandri dicta parente reor);/ mox honor eripitur; matronaque destinat omnis/ ingratis nulla prole novare viros,/ neve daret partus, ictu temeraria caeco/ visceribus crescens excutiebat onus./ corripuisse patres ausas immissa nuptas,/ ius tamen exemptum restituisse ferunt.*

39 Secondo J. GAGÉ, *Matronalia*, cit., pp. 157 s. non sarebbe altro che αἴτιον della seconda festa dei *Carmentalia*. O del santuario di *Carmenta* (Plut. *Quaest. Rom.* 278 B).

servirsi del pilento per i *sacra* e i giochi, e del carpento per tutti i giorni fasti o no”⁴⁰. In ogni caso, nelle fonti antiche più tarde, non è compatta l’idea che il *pilentum* servisse per le funzioni sacre⁴¹. L’immagine virgiliana dei “molli” pilenti usati dalle *matres* ci sembra poco consona a vetture rituali⁴², invece *pumpaticum* è piuttosto definito il carpento⁴³. Comunque sia, l’onore della carrozza (non quella “cultuale”) sarebbe stato soppresso dalla legge Oppia perché “lussuoso”⁴⁴ e poi restituito⁴⁵. Tralasciamo le successive vicende del diritto alla carrozza⁴⁶ che forse nasconde sul piano simbolico un aspetto non irrilevante della questione femminile romana, non sufficientemente considerato dal vasto e devoto stuolo degli studiosi di questo tema. La carrozza come “luogo franco” per la donna, che la esime dall’obbligo di *adsurgere* al cospetto di un magistrato, e la franchigia che si estende anche al coniuge che l’accompagna. Ce ne parla un testo di Festo, corrotto ma agevolmente integrabile con l’epitome di Paolo Diacono: “le matrone non possono essere spostate dai magistrati perché non sembrino colpite, toccate, né, se gravide, scosse. Per questo motivo, dice Verrio, neppure i loro mariti che siedono con le mogli sono costretti a scendere dal carro quando trasportati da un comune veicolo”⁴⁷. Va segnalata la lettura estensiva che Mommsen dà del passo, nel senso che le matrone sarebbero state esentate dal compiere ogni gesto di onorificenza al cospetto dei magistrati⁴⁸. Forse in quanto “intoccabili” da mano estranea, e quindi tutelate da ogni azione coercitiva su di loro⁴⁹. Niente “cariche” littorie contro di loro, quindi. Se mai, erano loro ad avere i littori,

40 Liv. 5,25,9: *Pecunia ex aerario prompta, et tribunis militum consularibus ut aurum ex ea coemerent negotium datum. Cuius cum copia non esset, matronae coetibus ad eam rem consultandam habitis communi decreto pollicitae tribunis militum aurum et omnia ornamenta sua, in aerarium detulerunt. Grata ea res ut quae maxime senatus unquam fuit; honoremque ob eam munificentiam ferunt matronis habitum ut pilento ad sacra ludosque, carpentis festo profestoque uterentur.* La tradizione liviana trova conferma in Fest. sv. *Pilentis* (282 L.): *Pilentis et carpentis per urbem vehi matronis concessum est, quod, cum aurum non reperiretur, ex voto quod Camillus voverat Apollini Delphico, contulerunt.* V. anche Paul.-Fest. sv. *Matroni*<s> aurum redditum (138 L.).

41 Questo sembra ricavarsi da Macr. sat. 1,6,15. Solo la *castae matronae* lo potevano usare ed aveva colori distintivi: Isid. orig. 20,12,4,5.

42 Verg. *Aen.* 8,666. V. Serv. *Aen.* 8,666 e *Georg.* 2,349.

43 Isid. orig. 20,12,3.

44 Liv. 5,25,9; 34,1,4.

45 Liv. 34,1-8.

46 Forse l’ultimo atto va cercato nei “ridicoli senatoconsulti” sulle matrone, emanati per influenza della madre di Eliogabalo, su cui Lamp. *Heliog.* 4,4.

47 Fest. *Matronae* (142 L.): *Matronae a magistratibus non summovebantur; ne pulsari contractarivi videntur, neve gravidae concuterentur. Ob quam etiam causam ait Verrius neque earum viros sedentes cum uxoribus de essendo escendere coactos a magistratibus, quod communis vehiculo vehitur vir et uxor.*

48 Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., p. 397 nt. 1. Depone per questa lettura il posizionamento della nota (ove il grande studioso afferma che “Frauen sind auch hier ausgenommen”), sul tema dei gesti onorifici per i magistrati.

49 Val. Max. 2,1,5: *Sed quo matronale decus uerecundiae munimento tutius esset, in ius uocanti matronam corpus eius adtingere non permiserunt, ut inuiolata manus alienae tactu stola relinqueretur.* Cfr. C. CASCIONE, *Matrone “vocatae in ius” tra antico e tardo antico*, in *Donne famiglia e potere in Grecia e a Roma. Studi per E. Cantarella*, in “Index”, XL (2012), pp. 238 ss.

come senz'altro li hanno avuti fin dalle origini⁵⁰ le vestali e in età del principato, talune signore della *domus* imperiale⁵¹.

4. *Ut matronis semita viri cederent*

E veniamo alla mobilitazione per la vicenda di Coriolano. Come premio per averlo convinto a togliere l'assedio a Roma e per avere dimostrato quanto la stola potesse più della spada, le matrone ottengono per senatoconsulto importanti onori. Valerio Massimo ricorda la nuova insegna delle *vittae* che si aggiunge ai vecchi orecchini, menziona la stola (forse lo *ius stolae* della tradizione successiva⁵²?), le vesti purpuree e gioielli d'oro; e, ciò che per noi più conta, il senato *sanxit namque ut feminis semita uiri cederent*⁵³.

Prima Plutarco (con riferimento alle donne sabine, romanizzate con una *vis* a quanto pare *grata*) e ora Valerio Massimo (con riguardo alle matrone scese in campo per Coriolano), ci propongono con espressioni sinonime ἐξίστασθαι μὲν ὁδοῦ βαδίζούσας⁵⁴ e *feminis semita cederent*⁵⁵) una antica tradizione che rinvia all'obbligo per gli uomini di cedere il passo alle matrone. “Cedere (*cedere*, più usato *decedere*) il marciapiede (*semita*) o la via (*via*)” significa “cedere il passo”, nel senso spaziale di “cedere il passaggio”⁵⁶. Quella di Valerio Massimo è la sola testimonianza, nella lingua di Roma, riferita alle matrone, ma non mancano altri documenti dell'espressione (*de*)*cedere via*, (*de*)*cedere semita*, riferita a svariati contesti, soprattutto per indicare il gesto d'onore ai magistrati⁵⁷. Il suo significato di “cedere il passo” ad una matrona, nel senso traslato di “lasciarla andare davanti”, “starle dietro” rispetto alla sua posizione in uno spazio pubblico, ci pare una opportuna precisazione. Quanto al “significato onorifico” di questo gesto, non resta

50 Plut. *Num.* 10,3.

51 Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., p. 391 con note.

52 Paul.-Fest. sv. *Matronas* (112 L.).

53 Val. Max. 5,2,1 (secondo l'ed. di C. KEMPF, Btl): *in quarum honorem senatus matronarum ordinem benignissimis decretis adornauit sanxit namque ut feminis semita uiri cederent, confessus plus salutis rei publicae in stola quam in armis fuisse, uetustisque aurium insignibus nouum uitiae discrimen adiecit. permisit quoque his purpurea ueste et aureis uti segmentis.*

54 A Greek-English Lexicon compiled by H.G. LIDDELL and R. SCOTT (...), Oxford, At the Clarendon Press, rist. 1983⁹, sv. ἐξίστημι, B,1. “make way for”.

55 Th. l.l. sv. *cedo*, II A “*locum dare*”, 1, col. 721 lin. 40.

56 Cfr. A. ERNOUT, *Plaute, Trinummus*, Les Belles Lettres, Paris 1961², tom VII, vv. 480-482. Su questa distinzione l'a. con espressioni sinonime ἐξίστασθαι μὲν ὁδοῦ βαδίζούσας, e *feminis semita cederent* richiama (p. 44 nt. 1) anche Plaut. *Curc.* 284 s.

57 Plaut. *Trinum.* 480 s.: *decedam ego illi de via, de semita,/ de honore populi ...;* Plaut. *Anph.* 984 s.: *Concedeite atque abscedite omnes, de via decedite,/ nec quisquam tam audax fuat homo, qui obviam obsistat mihi.;* 990: *quam ob rem mihi magis par est via decedere et concedere;* Liv. 40,58,1: *ne decederent viam;* Cic. rep. 1,67: *de via decedendum sit;* Sen. Rhet. 1,2,3 *recta via decedere;* Sen. epist. 64,10: *semita cedam* con riferimento al magistrato; Quint. inst. or. 4,5,5: *via dicendi non decedere;* Suet. Tib. 31,2: *assurgere et decedere via;* Suet. Nero, 4,1: *immitis censorem M. Plancum via sibi decedere aedilis coegit;* Serv. Aen. 11,500: *equo desilire caput aperire, via decedere, adsurgere.*

che rinviare alla riflessione condotta in letteratura sull'analogo atteggiamento riservato ai magistrati⁵⁸.

5. Quel poco che resta, in età avanzata, dell'antico “posizionamento” matronale. *Maior dignitas est in sexu virili*

Nel commento ulpiano all'Editto, tra i vari casi in cui il pretore concede l'*a. iniuriarum* è segnalato quello di chi allontana il *comes* di una *matronali habitu femina*⁵⁹. Ulpiano, richiamando Labeone, spiega chi è un *comes*:

Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et (ut ait Labeo) sive liberum sive servum sive masculum sive feminam: et ita comitem Labeo definit “qui frequentandi cuiusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatove abductus fuerit”. Inter comites utique et paedagogi erunt⁶⁰.

Gli accompagnatori della donna – che possono essere persone di qualsiasi stato e genere, liberi, schiavi, uomini e donne – non le stanno di fianco o davanti, ma la seguono. L'allontanamento forzato o capzioso di uno del seguito costituisce oltraggio alla donna soprattutto se in abito matronale⁶¹. E' di tutta evidenza che a noi interessa mettere in relazione il “seguito”, o il “codazzo” della donna che va in giro all'epoca di Labeone ed Ulpiano, con l'antico diritto a vedersi *cedere semita*, a “stare davanti”. In questo contesto si colloca anche la figura dell'*adseptator*, l'adescatore che agisce alle spalle (*sector* è un rafforzativo di *sequor*)⁶².

58 Si legga quanto scrive in proposito Ph. MOREAU, *Positions du corps, gestes et hiérarchie sociale à Rome*, in *Corps Romains*, cit., p. 197: “... via *decedere*, comme dit Servius, ou *loco cedere*, come disent d'autres auteurs, ne met en jeu que la position relative des corps dans l'espace, dans un plan horizontal. La conduite est difficile à analyser, mais il me semble que deux prépositions-préverbes, *ob* et *praeter*, permettent de la saisir: la conduite respectueuse consiste à ne se trouver jamais *ob*, sur le passage du magistrat (on sait que *ob* a une valeur spatiale, mais aussi une valeur latente d'empechement), et à lui permettre de *praeterire* (là aussi, *praeter* a une signification spatiale, mais marque également l'absence de prise en considération)”.

59 Una citazione dell'editto del pretore sull'*appellatio* e la *comitis abductio* si vuole contenuta in D. 47,10,15,15 (Ulpianus [77] <57> ad ed.): *Si quis virgines appellasset, si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur multo minus, si meretricia veste feminae, non matrum familiarum vestitae fuissent. si igitur [non] matronali habitu femina fuerit et quis eam appellavit vel ei comitem abduxit, iniuriarum tenetur*. Si aggiunga che Ulpiano in precedenza aveva indicato, come esempio di un'iniuria fatta alla dignità, *cum comes matronae abducitur* (D. 47,10,1,2 Ulpianus 56 ad ed.). Su questo testo assai disputato ci limitiamo alla doverosa citazione di A. GUARINO, *Le matrone e i pappagalli*, da *Inezie di giureconsulti*, Napoli, Jovene, 1978, pp. 165 ss.

60 D. 47.10.15.16 (Ulpianus [77] <57> ad ed.). Il passo commenta la clausola edittale riferita nel paragrafo precedente.

61 *Iniuria ad dignitatem* (D. 47,10,1,2 Ulpianus 56 ad ed.).

62 FORCELLINI, *Lexicon*, I, p. 349.

Per concludere, vediamo ancora un passo di Ulpiano che introduce D. 9,1 *de senatoribus*. Un titolo abbastanza disorganico sull' *ordo senatorius*, sulle differenti *dignitates* e le loro estensioni a figli e mogli⁶³.

Questo leggiamo nel principio del frammento: “nessuno dubita che un uomo di rango consolare debba essere anteposto ad una donna di rango consolare. Ma si può discutere se un uomo prefettorio sia anteposto a una donna consolare. Ritengo che lo sia perché nel sesso maschile vi è maggiore dignità” (*consulari feminae utique consularem virum praferendum nemo ambigit. sed vir praefectorius an consulari feminae praferatur; videndum. putem praeferri, quia maior dignitas est in sexu virili*)⁶⁴.

Del passo è celeerrima l'estrapolazione della massima *maior dignitas est in sexu virili*, portatrice nei secoli del vincente messaggio maschilista circa la “superiorità” del sesso maschile⁶⁵ ma che in origine questo non significa⁶⁶. Un altro elemento di curiosità è nel paragrafo 1, là dove si afferma che si intende per donne consolari le mogli dei consolari. Saturnino aggiunge anche le madri dei consolari, ma, secondo Ulpiano, è un’idea tutta e solo sua, fuori dallo spazio e dal tempo (*Consulares autem feminas dicimus consularium uxores: adicit Saturninus etiam matres, quod nec usquam relatum est nec*

63 Letteratura al minimo: H.-G. PFLAUM, *Titulature et rang social sous le Haut-Empire*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité classique*, Caen 25-26 aprile 1969, Paris, Centre National de la recherche scientifique, 1970, pp. 159 ss.; G. ALFÖLDI, *Römische Sozialgeschichte*, Wiesbaden, Steiner, 1984³; H. LÖHKEN, *Ordines Dignitatum. Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht*, Köln, Wien, Böhlau Verlag, 1982; nello specifico dello statuto dei senatori e delle loro famiglie, A. CHASTAGNOL, *Le senat romain à l'époque imperiale*, Paris, Les Belles Lettres, 1992, pp. 169 ss. Dello stesso a., *Les femmes dans l'ordre sénatorial. Titulature et rang social*, in “RH”, CIII nt. 262 (1979), pp. 3 ss.; M. Th. RAEPSAET-CHARLIER, *Clarissima femina*, in “RIDA”, XXVIII (1981), pp. 189 ss.

64 D. 1,9,1 pr. Ulpianus 62 *ad ed.* Sul passo si soffermano appena, in questa prospettiva di “precedenze dignitarie”, M. Th. RAEPSAET-CHARLIER, *Clarissima femina*, cit., p. 197 nt. 46; A. CHASTAGNOL, *Le senat romain à l'époque imperiale*, cit., p. 184; P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana in età imperiale, tra discriminazione e riconoscimento*, in *Donne famiglia e potere in Grecia e a Roma. Studi per E. Cantarella*, cit., p. 141. Per la più acuta, ma ormai negletta, lettura del testo si veda MARII SALOMONII ALBERTISCHI IURECONSULTI (...) in *librum Pandectarum Iur. Ci. commentariolii* (...), Basilea, Andreas Catander, MDXXX (dalla pref.), 44. Questo a. dimostra anzitutto infondata la tesi di Bartolo secondo cui la *quaestio ulpiana* sarebbe tra marito di rango prefettorio e moglie di rango consolare: la moglie acquista sempre la dignità del marito, anche se meno elevata di quella della sua di origine. Inoltre, secondo Ulpiano, nel rapporto tra gradi onorifici maschili e femminili prevarrebbe sempre quello maschile anche se inferiore a quello femminile. La celebre frase “quia maior est in sexu virili dignitas” (scilicet *praefectoria*) questo significherebbe, limitando il *privilegium sexus* alle sole dignità istituzionali.

65 E. KOCH, *Maior dignitas est in sexu virili. Das weibliche Geschlecht im Normensystem des 16. Jahrhunderts*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1991.

66 Così MARII SALOMONII ALBERTISCHI IURECONSULTI (...) in *librum Pandectarum Iur. Ci. commentariolii* (...), cit., 44: “Ulpianus ait: Et puto *praeferri*, quia maior dignitas est in sexu virili (...). Et propterea accipienda haec verba arbitror, quia maior est in sexu virili dignitas scilicet *praefectoria* quam in mulieri consularis. & hic sine lite sensus est”.

*umquam receptum*⁶⁷). Tant’è vero che, nella tradizione successiva, si è formato l’uso di dire *excepto Saturnino* per sottolineare che un’opinione è universalmente condivisa⁶⁸.

Ma veniamo al punto che ci interessa. *Praeferre*, nel contesto del titolo giustinianeo, *pertinet ad locum*, non *ad aestimationem*, come scandisce il *thesaurus I.I.* *Praeferre* vale “anteporre” sul piano della scacchiera delle *dignitates*⁶⁹. E se così è, dobbiamo prendere atto che, dopo tanti secoli, le donne di rango⁷⁰ non stanno più *davanti* a tutti gli uomini (forse anche ai magistrati), come in quella lontana “età matronale degli onori”, di cui si è detto, bensì *dietro* agli uomini. Anche se si tratta di donne con dignità consolare esse vengo posposte non solo ai consolari ma anche ai prefettorii. Per esempio a teatro, dove conduce il testo nella versione dei Basilici: “Non solo un consolare ma anche un prefetto è anteposto (*προτιμᾶται*), nei posti di prima fila (*ἐν ταῖς προεδρίαις*) ad una donna consolare: maggiore è infatti la *dignitas* nel sesso maschile⁷¹”.

Precedenza o prelazione? Una diversa lettura del passo vuole che Ulpiano non si stia occupando di dignità nel senso di gradi onorifici bensì di chi debba essere preferito – tra un *consularis*, un *praefectorius* e una *uxor consularis* – nel procedimento di aggiudicazione dei beni di un debitore. Questa opinione è già presente nella Glossa Ordinaria⁷², è rilanciata come nuova da Lenel⁷³, e ripresa da qualche studioso moderno⁷⁴. Effettivamente, nel libro 62 *ad edictum*, da cui proviene il brano, il giurista si è occupato anche (non solo) della *bonorum venditio*⁷⁵. Ma, in ogni caso, almeno nella declinazione giustinianea del passo, si tratta di precedenza e non di prelazione⁷⁶.

Non abbiamo trovato altro sulla sopravvivenza dell’antico obbligo maschile di “cedere il passo” alle donne. Forse per educazione si continuava a farlo come (talvolta) lo si fa oggi. Ma ormai la concezione imperante era appunto che *maior dignitas est in sexu virili*. Donne, dietrofront.

67 D. 1,9,1,1.

68 BALDI UBALDI PERUSINI (...) *Primum, Secundum, Tertium Cod. Lib. Commentaria* (...), Venetiis, L.A., MDLXXVII, fl. 12, par. 13. Ma si legga quanto Cuiacio scrive a difesa di questa affermazione di Saturnino in *In Tit. XIV De Iure Fisci Lib. XLIX Digest.*, ad. L. XVIII, in *Opera*, VI, Prati 1838, col. 1508; ed anche A. CHASTAGNOL, *Le senat romain à l'époque impériale*, cit., p. 184.

69 Utile è il raffronto con C. 12,8 *Ut dignitatum ordo servetur*, ed in particolare con C. 12,8,2,2 ed espressioni come *primo loco haberi, non quaestorius praefectorio praeponatur* e simili.

70 A dispetto del fatto che i consolari precedono i prefettorii (C. 12,3; C. 12,4) *quia nihil est altius dignitate* (C. 12,3,1,2).

71 B. 6,1,1=D. 1,9,1.

72 A margine di D. 1,9,1, Viviano, nella Gloss. *Consulari*, ricorda che in D. 22.4.6 l’uomo è preferito alla donna *de tabulis testamenti deponendis*; Accursio figlio, nella Gloss. *Praefendum*, menziona Gaio D. 42,5,16 e le preferenze per l’aggiudicazione dei beni del debitore.

73 Tit. XXXIX. § 217 (O. LENEL, *EP*³, p. 426).

74 Per tutti, P. ORSO, *Sul problema di un residuo attivo nella bonorum venditio*, in “SDHI” 60 (1994), p. 265.

75 O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, Volumen alterum, Leipzig 1889, coll. 789 ss. Che Ulpiano in altri luoghi della sua opera abbia prestato attenzione all’*ordo senatorius* ed in particolare alle *feminae clarissimae* e relativa *dignitas*, si vede da uno sguardo complessivo a D. 1,9 in particolare a D. 1,9,8 (Ulpianus *libro sexto fideicommissorum*).

76 Così anche, qualche secolo prima di noi, MARII SALOMONII ALBERTISCHI IURECONSULTI (...) *in librum Pandectarum Iur. Ci. commentarioli* (...), cit., 44.

Abstract

Recent investigations dwelled on gestures of deference owed to magistrates (such as giving way, dismounting from a horse, removing one's hat, standing up; principal sources: Serv. *Aen.* 11, 500; Sen. *epist.* 64, 10) or other citizens (such as *salutatio matutina*, table seats etc.), with the difference that the former are juridically obligatory, the latter are only so socially. On the other hand, very little attention has been granted to an old article giving way to *matronae* over men, on which Plut. *Rom.* 20,3 e Val. Max. 5,2,1 (*feminis semita viri cederent*). At a later age, a few references to the ancient "positioning" of *matronae* are found in the Digest, particularly in an excerpt by Ulpian, in D. 1,9,1, best known for the famous sentence *maior dignitas est in sexu virili*. According to the illuminating interpretation of Mario Salomonio degli Alberteschi, Ulpian's *quaestio* should be read in terms of institutional dignities, instead of pre-emption rights in trials of adjudication. According to the scholar, men would "stay ahead" of women (*virum praferendum*) even if they were inferior to them. Stressing the spatial meaning of the verb *praeferre* over that of "to prefer", we suggest that already in Ulpian's age, high-ranking women had lost their place ahead of men (perhaps even ahead of magistrates), which they had in the "matronal age of honor". Even in the case of women with consular dignity, they would be preceded not only by *consulares* but also by *praefectorii*. For instance, this happened in theatre, as it appears in the Ulpianean text's version of B. 6,1,1.